



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **AMBITO DI DISCIPLINA - FINALITÀ**

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel Comune la regolare applicazione delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria, e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione alla cultura medesima.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO**

Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi statali o regionali che vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.

## **TITOLO II**

### **IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE – PRATICHE AGRARIE**

#### **ART. 3**

##### **LA PROPRIETÀ FONDIARIA**

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.-

## **ART. 4**

### **IGIENE E DECORO DEI FONDI PRIVATI**

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

Tutti i fondi dovranno essere periodicamente sfalciati con immediato asporto delle erbe (fatte salve le aree gestite a riposo come previsto dai regolamenti comunitari vigenti) e ramaglie spontanee risultanti, o con immediata triturazione sul posto delle risultanze, al fine di tutelare sia l'igiene che la salute pubblica e il decoro delle zone residenziali.

Nelle zone residenziali e nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale (compresi giardini, aree destinate a verde urbano, orti, lotti ineditati ed altri incolti) i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo devono mantenere le aree stesse in buono stato per la salvaguardia del decoro, della sicurezza e dell'igiene pubblica. Lo sfalcio dovrà essere effettuato ogniqualvolta si renda necessario e comunque almeno quattro volte all'anno, con immediato asporto delle erbe e ramaglie spontanee risultanti. In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento potrà essere disposto l'esecuzione dei lavori a spese dell'inadempiente, nei casi e secondo le procedure previsti dalla Legge.

## **ART. 5**

### **INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI**

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

## **ART. 6**

### **ACCENSIONE FUOCHI**

È vietato accendere i fuochi nei boschi - foresta ed a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile. E' consentito l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali.

Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e, comunque, non potrà essere prolungato oltre la fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 20.00. I campeggiatori e gruppi turistici per soggiornare e accendere il fuoco debbono essere sempre autorizzati dal proprietario del terreno.

Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

Il materiale da bruciare dovrà essere adeguatamente accatastato.

È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

## **ART. 7**

### **FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI E NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Le distanze di rispetto al confine della proprietà stradale e le fasce di rispetto, per le costruzioni di ogni genere, manufatti, recinzioni, piantagioni, depositi e le norme da osservare per i proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali per le colture e le siepi e per aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade sono stabilite dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, che ne stabilisce anche le sanzioni.

## **ART. 8**

### **DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI**

Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicare il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.

E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato apportare o spargere rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e loro pertinenze.

Le sanzioni per l'inosservanza delle norme del presente articolo sono stabilite dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

## **ART. 9**

### **MANUTENZIONE DELLE RIPE**

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).

Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

## **ART. 10**

### **CONDOTTA DELLE ACQUE**

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. I gestori dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.

I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'art. 915 C.C.-

## **ART. 11**

### **DISTANZE DA CONFINI DI COLTURE ARBOREE.**

Salvo diversi accordi scritti fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- Viti e frutteti a filare nelle zone residenziali mt. 1.50
- Piantagioni arboree mt. 3.00
- Pioppeti ed altre colture di alto fusto da altre colture agricole o da confini di proprietà mt. 8.00
- Pioppeti ed altre colture di alto fusto da strade vicinali (ciglio esterno fosso) mt. 5.00
- Pioppeti ed altre colture di alto fusto da aree urbane mt. 50.00
- Pioppeti ed altre colture di alto fusto dagli edifici residenziali in altre zone mt. 30.00

## **ART. 12**

### **USO DI PRODOTTI FITOSANITARI**

L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita a una distanza di mt. 30 da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze (orti, cortili, giardini). Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati, esclusi i presidi considerati tossici, molto tossici e nocivi, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento e solamente con l'impiego di lancia a mano nei vigneti e nei frutteti; è ammesso l'uso di irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc.); la pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta dell'abitato. All'interno dei centri abitati è comunque vietato l'utilizzo di prodotti molto tossici e nocivi (già appartenenti alle classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe tossicologica), salvo il caso di specifiche e documentate necessità di ordine fisiopatologico. Nei fondi che si trovano in aperta campagna i trattamenti sono consentiti nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore, utilizzando gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

## **ART. 13**

### **SPARGIMENTI SUL SUOLO**

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento con esclusione di materiale fecale umano, anche se costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini.

Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato nel più breve tempo possibile dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.

Fino a cento metri dalle abitazioni ricadenti nelle zone residenziali è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami ed è vietata la distribuzione dei liquami sul suolo nei seguenti orari:

autunno – inverno : dalle ore 10.00 alle ore 14.00

primavera – estate : dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Nei terreni all'interno delle zone residenziali adibiti ad attività agricole si applica la disposizione prevista al comma precedente.

#### **Art. 14**

### **TRASPORTO DI LETAME E LIQUAME**

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto e nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 15**

### **SANZIONI**

Per la violazione delle norme contenute nel presente titolo si applica una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 350,00.

L'oblazione in via breve è di € 150,00.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEL PASCOLO**

#### **ART. 16**

### **TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI**

Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

#### **ART. 17**

### **SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI**

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare.

In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

## **ART. 18**

### **PASCOLO SU BENI DEMANIALI**

Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 19**

### **PASCOLO SU FONDI PRIVATI**

Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.

E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.

## **ART. 20**

### **MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI**

E' predisposta autonomamente dalla A.S.S la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

## **ART. 21**

### **SANZIONI**

Per la violazione delle norme contenute nel presente titolo si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00

L'oblazione in via breve è di € 200,00.

## **TITOLO IV**

### **COSTRUZIONI RURALI E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI**

## **ART. 22**

### **DISCIPLINA**

Per la disciplina edilizia delle case rurali, accessori, annessi rustici ed altri manufatti in genere, si demanda al Regolamento Edilizio, Nuove Tecniche di Attuazione del PRGC ed alle leggi vigenti in materia, eventualmente integrate dalle norme del presente capo.

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici.

## **ART. 23**

### **SCOLO DELLE ACQUE**

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

## **ART. 24**

### **ALLEVAMENTI A CARATTERE INTENSIVO - IGIENE DEI RICOVERI – BENESSERE ANIMALE.**

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione comunale che sarà rilasciata previo rilascio dei pareri prescritti dalla normativa vigente

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, salvo nuove normative successivamente intervenute, si stabiliscono i seguenti parametri per gli allevamenti di bovini – bufalini da latte:

- altezza minima dei ricoveri : 3m
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 30 mc di aria per U.B.A. (unità bovina adulta) in rapporto alla superficie totale e comunque non meno di 2 mq. di superficie per U.B.A. in posta fissa e 2,5 mq. per cuccetta, senza calcolare le altre superfici del ricovero.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali, di nuova costruzione, dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

E' consentito l'utilizzo degli spazi esterni al ricovero per gli avicoli, solamente in condizioni di biosicurezza ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 26.08.2005 e s.m. e i..

Tutti gli allevamenti bovini suini e avicoli, nonché gli allevamenti a carattere rurale devono essere registrati in base al D.Lgs. 336/1999.

Dovrà essere rispettata la vigente normativa sul benessere animale (Direttiva 91/629/CE, D.Lgs. 331/91, D.Lgs. 533/1992).

## **ART. 25**

### **ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - IGIENE DEI RICOVERI – BENESSERE ANIMALE.**

i ricoveri per animali allevati per autoconsumo sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste nel vigente P.R.G.C e Regolamento edilizio. Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione
- mantenere una distanza minima di 20 mt. dalle abitazioni di terzi e rispettare le distanze previste dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
- evitare il ristagno delle deiezioni
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

E' consentito l'utilizzo degli spazi esterni al ricovero per gli avicoli, solamente in condizioni di biosicurezza ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 26/08/2005 e s.m. e i..

Tutti gli allevamenti bovini suini e avicoli, nonché gli allevamenti a carattere rurale devono essere registrati in base al D.Lgs. 336/1999.

Dovrà essere rispettata la vigente normativa sul benessere animale (Direttiva 91/629/CE, D.Lgs. 331/91, D.Lgs. 533/1992).

## **ART. 26**

### **LETAMAI CONCIMAIE E POZZI NERI**

Per quanto riguarda i letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale si fa riferimento, salvo nuove normative successivamente intervenute, alle norme contenute nel D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, nel D.M. 7/04/2006, nella L.R. 23/01/ 2007 e nel D.G.R. n. 536 del 16/03/2007 e s. m e i..

## **ART. 27**

### **RICOVERI PER ANIMALI - DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI.**

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.



Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

#### **ART. 28**

### **IGIENE DELLE STALLE DA LATTE**

Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle sono quelle contenute nei Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle Leggi specifiche in materia di igiene.

#### **ART. 29**

### **SANZIONI**

Per la violazione delle norme contenute nel presente titolo si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00

L'oblazione in via breve è di € 200,00.

## **TITOLO V**

# **BESTIAME - FAUNA DOMESTICA**

#### **ART. 30**

### **VACCINAZIONE E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dal D.P.R. 320/54, dalla L. 281/91, dalla L.R. 39/90 e successive modificazioni, per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

#### **ART. 31**

### **SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI.**

E' vietato il seppellimento di animali non da compagnia morti, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1774/2002. Il Servizio Veterinario Distrettuale della A.S.S. fornirà agli interessati specifiche informazioni per il comportamento da tenersi nei singoli casi.

#### **ART. 32**

### **SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI**

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 33**

#### **MEZZI DI TRASPORTO DELLE CARCASSE ANIMALI**

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti della normativa vigente (Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modificazioni).

### **ART. 34**

#### **CREMAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE**

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

### **ART. 35**

#### **DEPOSITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CARCASSE ANIMALI**

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dalla normativa (Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modificazioni). Detti frigoriferi devono avere pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

### **ART. 36**

#### **DETENZIONE DI CANI E GATTI**

Nelle zone residenziali è consentita la detenzione per compagnia fino ad un massimo di 2 (due) cani adulti. E' consentita inoltre la detenzione massima di eguale numero di gatti. Al di fuori delle zone residenziali è consentita la detenzione per compagnia fino ad un massimo di 4 (quattro) cani adulti e di eguale numero di gatti. Oltre a tale numero il proprietario dovrà adeguarsi alle disposizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie previste dalla Legge. Si considera allevamento di cani e gatti per attività commerciali la detenzione di cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno (D.G.R. n. 1317 del 01/06/2007). Tali attività sono soggette al nulla osta del servizio veterinario dell'ASS competente. Chiunque conviva con un animale da compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere.

### **ART. 37**

#### **ANAGRAFE CANINA**

I possessori di cani per l'anagrafe canina sono obbligati ad adeguarsi alle disposizioni previste dalla L. 281/91, L.R. 39/90 e dal Decreto 0171/2002/Pres., modificato dal Decreto 336/2004/Pres..

## **ART. 38**

### **TRASPORTO DI ANIMALI VIVI**

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti al Regolamento (CE) n. 1/2005. Si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 151 del 25/07/2007.

## **ART. 39**

### **MALTRATTAMENTO DI ANIMALI**

Gli operatori di polizia municipale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 40**

### **CUSTODIA DEI CANI E ALTRI ANIMALI NEI FONDI PRIVATI**

E' vietata la detenzione di animali, di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.

E' fatto divieto di addestrare gli animali ricorrendo a percosse o, comunque, a qualsiasi forma di violenza.

I recinti per la custodia dei cani devono essere di dimensioni adeguate al numero ed alla razza. In ogni caso, per i cani destinati a vivere esclusivamente nel recinto, la superficie non può essere inferiore a 15 mq. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire all'animale di proteggersi dalle intemperie.

E' fatto divieto di detenere cani alla catena se questa ha un lunghezza inferiore a 4 mt. se fissa e a 3 mt. qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 mt..

I recinti per cani devono essere posti ad una distanza di almeno 10 mt. dalle abitazioni dei vicini. Gli escrementi devono essere giornalmente asportati e smaltiti secondo la normativa vigente.

La presenza di cani da guardia o pericolosi dovrà essere segnalata con un cartello posto all'ingresso del fondo.

Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita del cane, in modo tale da impedire qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.

## **ART. 41**

### **CIRCOLAZIONE DI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO**

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio o debitamente custoditi.

I cani da guardia, i cani di grossa taglia o i cani comunque pericolosi, oltre al guinzaglio dovranno essere muniti di idonea museruola. Sono considerati cani pericolosi quelle previsti per Legge o quelli riconosciuti tali nelle circostanze dei fatti.

Tutti i cani condotti in aree affollate (manifestazioni, fiere ecc.) dovranno contemporaneamente essere tenuti al guinzaglio e dotati di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

É fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

## **ART. 42**

### **CANI VAGANTI SULLE VIE E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO**

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.  
I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, operazioni sanitarie, nutrizione e custodia.  
Chiunque abbandoni animali domestici sarà perseguito ai sensi delle Leggi vigenti al momento del fatto.

## **ART. 43**

### **SANZIONI**

Per la violazione delle norme contenute nel presente titolo si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.  
L'oblazione in via breve è di € 100,00.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI E PENALITA'**

## **ART. 44**

### **PENALITA'**

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge Regionale n. 1 del 17/01/1984 e s.m. e i. e/o della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m. e i..

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi titoli.

Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono indicate nei rispettivi titoli.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.

L'ufficio accertatore può disporre, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

Dalla intransmissibilità dell'obbligazione di pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l'intransmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell'obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dai competenti uffici comunali e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura penale supportati, ove necessario, dal servizio veterinario dell'ASS per quanto il benessere animale e le qualificazioni sanitarie aziendali e dal servizio di igiene per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni di sostanza dell'aria e nel suolo e da eventuali altri organi competenti.

## **ART. 45**

### **ORDINANZE DEL SINDACO**

Nei casi e secondo le procedure previste dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il Sindaco potrà emettere ordinanze nelle materie previste dal presente Regolamento, con le quali potranno essere disposte le misure più idonee per il rispetto delle norme ivi previste, compresa la possibilità di disporre la chiusura o l'inibizione parziale delle attività agricole e le altre misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza e dell'igiene pubblica.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell' art. 650 c.p., sarà punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.

## **ART. 46**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore al termine della pubblicazione all'albo pretorio.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

## **ART. 47**

### **NORME TRANSITORIE SPECIFICHE RELATIVE ALLA ROGGIA BARBARIGA**

Sul tratto finale della roggia Barbarica (a valle del ponte sulla S.P. n. 39 del Varmo e fino alla sua confluenza nel fiume Tagliamento) ove non tutta la scarpata della roggia è di proprietà demaniale ma anche di proprietà privata, si applicano i seguenti divieti e/o seguenti prescrizioni:

- è vietata la modificazione della pendenza della scarpata della roggia, la palificazione o l'esecuzione di altre opere comunque intese a modificarne l'attuale assetto;
- è vietata la posa nel corso d'acqua di reti ed altri manufatti per lo stazionamento e l'allevamento di anatre, oche e simili;
- è vietato l'utilizzo della sponda quale cortile per l'allevamento di animali di bassa corte;
- è vietata l'esecuzione di qualsiasi manufatto o recinzione in prosecuzione di quelle private sulla scarpata della roggia;
- i frontisti sono obbligati a tenere pulita la rispettiva porzione della sponda della roggia, che risulta essere di proprietà, da rami, erbacce, rovi ed altro e sono altresì obbligati alla ceduazione periodica delle essenze arboree non di pregio presenti nella fascia di proprietà.

Qualsiasi opera che dovesse essere realizzata sulle relative sponde o argini e nella fascia di pertinenza dell'opera idraulica, fatta salva la vigente disciplina edilizia e ambientale, dovrà ottenere la prescritta autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 2 e 93 del R.D. 523/1904 da chiedere alla Direzione regionale

dell'ambiente e dei lavori pubblici previo parere, ai sensi dell'art. 2 comma 6/bis della L.R. 28/2002, da chiedere al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.

Per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto sopra si rinvia al R.D. 523/1904, alla L.R. 16/2002 ed alla L.R. 28/2002.

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
ART. 1	AMBITO DI DISCIPLINA – FINALITA’
ART. 2	OGGETTO
<b>TITOLO II</b>	<b>IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE – PRATICHE AGRARIE</b>
ART. 3	LA PROPRIETÀ FONDIARIA
ART. 4	IGIENE E DECORO DEI FONDI PRIVATI
ART. 5	INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI
ART. 6	ACCENSIONE FUOCHI
ART. 7	FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI E NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI
ART. 8	DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI
ART. 9	MANUTENZIONE DELLE RIPE
ART. 10	CONDOTTA DELLE ACQUE
ART. 11	DISTANZE DA CONFINI DI COLTURE ERBACEE ED ARBOREE.
ART. 12	USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
ART. 13	SPARGIMENTI SUL SUOLO
Art. 14	TRASPORTO DI LETAME E LIQUAME
Art. 15	SANZIONI
<b>TITOLO III</b>	<b>DISCIPLINA DEL PASCOLO</b>
ART.16	TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI
ART. 17	SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI
ART. 18	PASCOLO SU BENI DEMANIALI
ART. 19	PASCOLO SU FONDI PRIVATI
ART. 20	MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
ART. 21	SANZIONI
<b>TITOLO IV</b>	<b>CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI</b>
ART. 22	DISCIPLINA
ART. 23	SCOLO DELLE ACQUE
ART. 24	ALLEVAMENTI A CARATTERE INTENSIVO - IGIENE DEI RICOVERI – BENESSERE ANIMALE.
ART. 25	ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - IGIENE DEI RICOVERI – BENESSERE ANIMALE.
ART. 26	LETAMAI, CONCIMAIE E POZZI NERI. NORME DI REALIZZAZIONE
ART. 27	RICOVERI PER ANIMALI. DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI.
ART. 28	IGIENE DELLE STALLE DA LATTE
ART. 29	SANZIONI
<b>TITOLO V</b>	<b>FAUNA DOMESTICA E SELVATICA</b>
ART 30	VACCINAZIONE E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 31	SEPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI.
ART. 32	SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI
ART. 33	MEZZI DI TRASPORTO DELLE CARCASSE ANIMALI
ART. 34	CREMAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
ART. 35	DEPOSITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CARCASSE ANIMALI
ART. 36	DETENZIONE DI CANI E GATTI
ART. 37	ANAGRAFE CANINA
ART. 38	TRASPORTO DI ANIMALI VIVI
ART. 39	MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
ART 40	CUSTODIA DEI CANI E ALTRI ANIMALI NEI FONDI PRIVATI
ART 41	CIRCOLAZIONE DEI CANI NELLE VIE
ART 42	CANI VAGANTI
ART. 43	SANZIONI
<b>TITOLO VI</b>	<b>NORME FINALI E PENALITA’</b>
ART. 44	PENALITA’
ART. 45	ORDINANZE DEL SINDACO
ART. 46	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47	NORME TRANSITORIE SPECIFICHE RELATIVE ALLA ROGGIA BARBARIGA